



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 2 del 31/01/2017

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

L'anno , addi trentuno , del mese di gennaio , alle ore 16,00 , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	No	MOLLO LUIGI	No
TRANI GIANLUCA	Si	SORRENTINO GIOVANNI	No
ZABATTA VINCENZO	No	TROFA MASSIMO	No
SPIGNESE LUCA	No	MAZZELLA SALVATORE	No
PIRICELLI ANTONIO	No	BERNARDO CARMINE	No
OTTORINO MATTERA	No	FERRANDINO CIRO	No
DI VAIA LUIGI	No		
FERRANDINO CHRISTIAN	No		
MONTAGNA LUCA	No		
SCOTTI GENNARO	No		
BALESTRIERI GIORGIO	No		

Totale Presenti 1 Totale Assenti 16

Il Presidente alle ore 16:00 verificata l'assenza del Sindaco e di 15 consiglieri, a norma di regolamento rinvia l'apertura dei lavori di 30 minuti

Alle ore 16:30 Il presidente verificata la presenza di 11 consiglieri (Gianluca Trani, Luca Spignese, Vincenzo Zabatta, Ottorino Mattera, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio balestrieri, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo) assenti 6 (Sindaco, Antonio Piricelli, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luigi Mollo, Ciro Ferrandino) dichiara aperta la seduta ed introduce il punto posto all'ordine del giorno

... Omissis ...

Si da atto che alle ore 17:05 entra in aula il consigliere Luigi di Vaia Presenti 12

... Omissis ...

PRESIDENTE:

Altre domande non ci sono. E quindi possiamo passare al Consiglio Comunale, al primo punto all'ordine del giorno. Primo punto all'ordine del giorno, che è poi l'unico, che è quello della definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali. Regolamento che, appunto, è previsto di approvarlo entro il primo febbraio, che è conosciuto penso a tutti i Consiglieri Comunali, che è conosciuto a tutti i Consiglieri Comunali, visto che è stato trasmesso insieme alla convocazione. Segretario tu mi conforti. Quindi se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali siamo qui a disposizione per il punto. Ci sono interventi? Sì.

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

Questo è un regolamento che va fatto, avete fatto bene a averlo fatto dal IFEL, perché è giusto avere un menabò sul quale cominciare a lavorarci. Io però su questo regolamento c'ho due piccole cose da dire, che è un regolamento standard ovviamente, non so quali saranno, come rappresenta la cittadinanza, perché comunque prevede che la gente deve pagare soldi, e io non penso che ci siano tanti soldi nel paese, comunque è giusto che lo facciate. Avete eliminate la possibilità di potere rottamare delle multe, togliendo pure dalla bozza, cioè voi avete copiato tale e quale alla bozza dell'IFEL, però avete tolto questa questione delle multe, c'è qualche motivo particolare? Cioè se tu, per essere chiaro, se tu prendi il regolamento che mi avete dato voi e il regolamento dell'IFEL, è identico, solo che al punto 2 delle sanzioni amministrative non dice niente. Dato che le sanzioni amministrative, le sanzioni per le contravvenzioni al Codice della strada aumentano di un decimo all'anno ai sensi della 689, la Legge delle rateizzazioni, potrebbe essere quanto meno una previsione, che saranno i cittadini se vogliono aderire o no, c'è un motivo? Poiché proprio tutto questo passo. Dunque gli interessi, qui è previsto che nella rateizzazione si applicano due punti percentuali in più del tasso ufficiale di sconto, e va bene. Però questo principio fa porre il problema: perché sulle rateizzazioni normali noi prendiamo, in maniera illegittima, poi spiego il perché, il 3 e 50 per cento. Cioè noi su queste rateizzazioni qua prendiamo due punti in più del tasso ufficiale di sconto che è lo 0,10, quindi sarebbe 2 e 10. Sulle rateizzazioni normali prendiamo in maniera illegale il 3 e 50 per cento. Perché in maniera illegale? Perché la Legge che stabilì l'ampliamento dei poteri di accertamento, cioè la 296 del 2006 premise pure che il massimo degli interessi che potevano applicare gli Enti locali erano tre punti base, tre punti in più del tasso ufficiale di sconto. Perché questo è dello 010, 010 più 3, fa 3 e 10. Allora va bene quello che avete previsto, ma io colgo l'occasione, uno: per chiedere di riportare nella legittimità il tasso che è applicato nella rateizzazione. E due: per applicare anche lì due punti in più dello 010 per cento. Poi tutto il resto è un fatto tecnico, che già è scritto nella Legge, noi siamo tenuti, se vogliamo aderire e fare il regolamento. Il regolamento lo abbiamo fatto, abbiamo fatto bene a prendere questo dell'IFEL, che è un buon istituto che fa un bel lavoro, però ovviamente poi le cose bisogna sempre ragionarle, perché questo può rappresentare ben altro. Voi lo avete copiato tale e quale. Va bene, va bene pure questo. C'ho solo queste due osservazioni da fare.

PRESIDENTE:

L'articolo 5 che prevedeva appunto di togliere la scadenza al primo dicembre, al 31 dicembre del 2017, cioè che andava a prevedere, siccome chi era in regola con le ultime due rate, solo chi era in regola con le ultime rate poteva, in caso di rateizzo accedere a questa agevolazione. Invece pensavo, ma c'è un parere tecnico negativo di cui prendo atto, che era meglio allargare alla stragrande maggioranza dei contribuenti che erano in difficoltà economica, perché si poteva andare nel paradosso che chi avesse pagato dal primo gennaio al 30 novembre, e si era dimenticato di pagare le ultime due rate era fuori, diversamente chi invece fino al 30 novembre non aveva pagato e pagava solo le ultime due rate, poteva accedere a questa agevolazione. Quindi pensavo di allargare il margine di manovra, ma c'è un parere tecnico negativo, e quindi prendo atto di questo parere. C'è un parere, questo qua dice: "Parere negativo, l'ingiunzione di pagamento oggetto di provvedimenti di rateizzazione non sono espressamente richiamate dall'articolo 6 Ter per cui nella proposta di deliberazione si è prevista una regolamentazione di tale fattispecie simile a quella prevista ed applicata ivi inclusa nei ruoli dell'articolo 6, che ne definisce anche i limiti, l'eliminazione di qual si voglia regolamentazione non trova alcun riferimento giuridico nemmeno in via analogica. Quindi qua dice, qui richiama qualcosa di simile, non dice la Legge prevede espressamente che non si può fare. Quindi qua mi richiama che,

almeno leggendo questo parere, l'ingiunzione di pagamento, oggetto di provvedimento di rateizzazione non sono espressamente richiamate per cui nella proposta di deliberazione si è prevista una regolamentazione di tale fattispecie simile a quella prevista per i carichi inclusi. Quindi andando per analogia, quindi simile, non è che dice la Legge non prevede.

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

Più per poter accedere devi fare un regolamento, perché altrimenti la Legge parla solo di rimborsi. Però lo Stato ti dà la possibilità di fare il regolamento. Ma perché non si può fare?

PRESIDENTE:

Qua dice per una cosa simile.

VICE SINDACO FERRANDINO:

L'articolo 6 che istituisce la rottamazione al punto 8, al Comma 8 statuisce che si può avere accesso a questa forma agevolata di, diciamo, di definizione di questi ruoli che sono presso Equitalia allorquando si è in regola con i versamenti in generale, con tutto il rateizzo e per quanto riguarda il periodo temporale che va dal mese di ottobre, al mese di dicembre.

PRESIDENTE:

Io citerei il fatto di Equitalia con quello delle Ingiunzioni, perché Equitalia dice che tu devi essere in regola con tutti, mentre per le ingiunzioni non dice nulla, e lascia un po' alla podestà regolamentare di dire. Infatti tanto è vero che in questo momento il parere dice qualcosa di simile, non dice la Legge prevede espressamente di, che non si può fare, dice io mi attacco, vado per analogia. Io quindi dicevo questa cosa non è che mi vieta di fare questa cosa. Perciò richiama, stesso la struttura richiama qualcosa di simile, non è che mi dice espressamente. Quindi però c'è un parere negativo, io prendo atto di questo parere negativo.

VICE SINDACO FERRANDINO:

C'è anche il parere dei revisori?

PRESIDENTE:

La stessa cosa, esprime voto... Esprime la stessa cosa. Un emendamento mio che diceva questa cosa, però richiamando qualcosa di simile, però non dice espressamente la Legge vieta questa cosa. Perché la Legge quando vuole porre delle restrizioni lo dice espressamente. Perché se c'è una restrizione, è previsto dalla Legge, non è che è previsto da... Tu stai richiamando una cosa simile, e domani mattina vado a richiamare un'altra cosa simile, e quindi di fatto tu non permetti ciò. Comunque prendiamo atto di questo. E parliamo dell'argomento. I due pareri. E tu volevi rispondere a Carmine per quanto... No, non lo ritiro, prendo atto del parere negativo. Altri emendamenti o altre... Solo questo. Procediamo, passiamo alla votazione?

VICE SINDACO FERRANDINO:

Allora per quanto riguarda ci sta questo Decreto Legge numero 193 del mese di ottobre del 2016 che, tra le varie, diciamo, tra le varie materie che ha trattato ha finito per andare a volere disciplinare anche quella che è la rottamazione delle cartelle all'articolo 6. Stabilendo tutta una procedura, diciamo da dovere seguire, nel momento in cui si matura la volontà di aderire a questa forma agevolata di definizione di questi ruoli presso Equitalia.

Successivamente poi nella legge di conversione diciamo si è anche inserito, ed è stato anche confermato, diciamo la possibilità all'articolo 6 Ter di potere in qualche maniera rottamare quelle che sono le ingiunzioni afferenti ai tributi locali. Da qui viene riconosciuto ai Comuni, è stato riconosciuto ai Comuni il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di questa Legge di conversione, la possibilità di dotarsi di questi regolamenti. Noi come parte politica abbiamo deciso di, diciamo, utilizzare questa prerogativa che il legislatore nazionale ha riconosciuto agli Enti locali proprio per venire incontro a quello che è il momento di particolare difficoltà che il nostro tessuto economico nell'ambito del paese sta vivendo e cercando quindi anche di ridurre a battere laddove è possibile anche il momento di frizione tributaria tra l'Ente impositore, tra il Comune e il singolo cittadino, sia diciamo della persona, sia diciamo organizzato

in forma di impresa. Perché, come tutti quanti sapete e avete letto il regolamento, nel momento in cui si accede a questa forma di definizione agevolata, bisogna anche tra virgolette manifestare disponibilità di abbandonare quello che è l'eventuale contenzioso che, diciamo, vede contrapposto il cittadino o l'impresa rispetto al Comune in relazione alle partite che sono oggetto di definizione agevolata. E quindi da qui abbiamo steso, diciamo, il regolamento che abbiamo qui davanti. Le fattispecie che sono state disciplinate, Carmine, sono quelle là che abbiamo previsto, abbiamo deciso, diciamo, di andare in qualche maniera a stabilire la definizione agevolata di quelli che sono i tributi Comunali, quindi quelle che sono le multe abbiamo deciso, diciamo, per scelta, diciamo, fatta con cognizione di non coinvolgerle.

In più, però, devo dire la verità, in relazione a quella che è la valutazione che tu facevi in relazione a quello che è il tasso utilizzato per le rateizzazioni diciamo ordinarie, prendo atto di quanto mi rappresentavi, e ci faremo, mi farò parte diligente diciamo recandomi presso gli uffici e chiedere conto di questa cosa, ed eventualmente modificarla secondo quella che era diciamo l'indicazione che tu in maniera costruttiva ci indicavi. Io penso che nei confronti dei cittadini bisogna avere un atteggiamento equilibrato ed equo, e per cui laddove ci sono delle pretese che non sono suffragate da fondamenti di, diciamo, di legittimità normativa oggettivamente bisogna, diciamo bisogna rientrare in quelli che sono, diciamo, i binari della legittimità per alimentare anche un clima di fiducia reciproca tra cittadino e istituzione, perché viceversa poi eventualmente questo equilibrio molto delicato finisce per pregiudicarsi e noi tutti non vogliamo che questo materialmente sì, diciamo si manifesta.

Presidente io penso che sia opportuno, non so se diciamo i Consiglieri hanno dato lettura al regolamento, se l'hanno dato, eventualmente lo vogliamo dare per letto, lo diamo per letto, altrimenti lo possiamo anche...

PRESIDENTE:

Prego Salvatore.

CONSIGLIERE SALVATORE MAZZELLA :

Volevo chiedere alla Amministrazione il conteggio di queste ingiunzioni di pagamento più o meno a quanto ammontava? E quindi la rottamazione dei ruoli quali benefici per l'Ente.

VICE SINDACO FERRANDINO:

Rispetto a questa risposta su due piedi, io personalmente non conosco questo dato Consigliere.

CONSIGLIERE SALVATORE MAZZELLA :

Anche perché si parla solo di ingiunzione, e non di accertamento, e quindi si può accedere a questo praticamente dove c'è una ingiunzione di pagamento.

VICE SINDACO FERRANDINO:

Sì, d'altronde è la Legge che ce lo dice.

CONSIGLIERE SALVATORE MAZZELLA :

Per sapere più o meno a che importo noi riusciamo ad accedere a questa rottamazione, e se i grandi debitori sono invitati, o sono allettati dal rottamare queste cartelle o questi ruoli, perché da quello che mi risulta i grandi debitori cercano di avere rateizzazioni che superano addirittura le 72 rate, e quindi non penso che possano accedere a diciotto mesi di dilazione, avendo la comodità di pagare in 6 anni. Quindi io per questo volevo avere conoscenza di dire benissimo facciamo questo provvedimento, ma sarà sicuramente un provvedimento che alle entrate Comunali porterà ben poco, soltanto forse i piccoli contribuenti o i contribuenti che hanno ricevuto l'ingiunzione per l'ICI sul condono 2003, oppure magari sulla COSAP, per operazioni di suolo pubblico, ma non certamente i grandi debitori della Amministrazione Comunale.

E quindi volevo che l'Assessore al ramo mi dicesse più o meno la rottamazione di questi ruoli che cosa...

ASSESSORE MIGLIACCIO:

Sicuramente è come dici tu, ma credo anche che la rottamazione dei ruoli non è che serva per

fare cassa, è solamente per un principio, praticamente... Se i numeri sono quelli Carmine, pure io sono convinto che i grandi debitori non accedono a questo.

CONSIGLIERE SALVATORE MAZZELLA :

Lo credo bene che non accedono, perché a fronte di un pagamento di 6 anni, pagare in diciotto mesi è chiaro che il debitore che ha un grosso debito con l'Amministrazione non è... però per conoscenza complessivamente di quanto stiamo parlando? Cioè il gettito che potrebbe essere rottamato in via ipotetica a quanto ammonta? Questo era il senso del mio intervento.

VICE SINDACO FERRANDINO:

Giusto per dare un contributo al Consigliere Mazzella, la quantizzazione di quelli che possono essere i gettiti, diciamo, che derivano da questa, diciamo, dalla introduzione di questo regolamento noi non... Dico l'ufficio non lo abbiamo affrontato, anche perché è una forma di agevolazione che la Legge nazionale ci consentiva di adottare, e noi proprio per venire incontro, a prescindere da quella che poteva essere la platea di riferimento che in qualche maniera poteva essere coinvolta, diciamo, in questa definizione agevolata, abbiamo deciso, diciamo, di attuarla e di adottarla. D'altronde anche io, diciamo, uno dei primi quesiti che mi sono sobbalzati alla mente è stato quello che se era possibile prevedere un dilazionamento più lungo rispetto a quello che è invece il rateizzo stringente che la Norma prevedeva.

Purtroppo mi sono dovuto rendere conto che diciamo leggendo l'articolo 6, e l'articolo 6 ter che i termini che il legislatore ha inteso determinare e definire erano quelli, oltre i quali purtroppo non si può andare.

D'altronde è lo stesso ragionamento che si sta ponendo per quanto riguarda la questione delle ingiunzioni che sono oggetto di rateizzi per i quali si ribadisce, diciamo, la correttezza di quelli che sono i versamenti che è previsto nel piano di rateizzazione. Proprio per queste valutazioni noi ci siamo preoccupati, diciamo, di creare e di prevedere quello che la Norma in qualche maniera ci diceva e così ci siamo presentati questa sera in quest'aula per approvare questo regolamento.

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

Supportato ancora di più da questi ultimi scorcii di discussione, è chiaro che a tutti qui noi che molto probabilmente questa rateizzazione, questa rottamazione così come organizzata avrà uno scarso successo, sia perché c'è un momento di crisi di liquidità nelle aziende, sia perché diciotto mesi sono molto, ma molto pochi rispetto ai 72, 62, quelli che potranno prendere. L'unica cosa, gli unici che potevano beneficiare da questo provvedimento? Erano i beneficiari del... Erano coloro che erano le multe, coloro che erano gli intestatari di multa. I quali hanno un carico di sanzione enorme, perché ogni anno o un decimo o un ventesimo dell'importo si somma come tasse. E voi avete eliminato solo, avete eliminato proprio diciamo l'aspetto più interessante di questa manovra, facendo un provvedimento che al 99,9 per cento sarà inutile, perché interesserà a pochissimi, se non a delle mosche bianche. E sottraendo la possibilità e penalizzando ancora di più i cittadini di Ischia, non facendoli beneficiare della possibilità di potere rottamare.

VICE SINDACO FERRANDINO:

La multa mica si ingiunge.

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

Premesso che la multa può essere ingiunta. Aspetta, aspetta, mi vuoi fare finire? Una volta c'era Giurisprudenza che dice tutto il contrario. Il Comune di Ischia non ingiunge le multe, le iscrive a ruolo. Ma non significa che non posso fare rottamare quelle cartelle rispetto al ruolo. Se non c'ho il regolamento Equitalia non me le potrà mai rottamare. Oggi se lo avessimo qua previsto, anche la rottamazione, anche le multe... Nel momento in cui tu vuoi rottamare quelle cartelle, vai da Equitalia, Equitalia sai che dice? Chi deve rinunciare alla sanzione è il Comune. E non mi ha fatto il regolamento, non mi ha mandato lo Sgravio. Noi se avessimo qua previsto, perché poi anche quella rottamazione, era l'unica cosa che poteva interessare alla gente. Invece voi l'unica cosa che poteva starci non l'avete prevista. Quindi oggi facciamo un documento, scusate, inutile. Perché dove veramente ci stanno le sanzioni, sono le multe e tutti quanti le stanno inserendo. Se tu oggi andrai dall'Equitalia a farti l'estratto di ruolo e poi vuoi fare una rateizzazione, la

rottamazione, Equitalia sai che dirà: "ma quello l'Ente da me vorrà poi dopo la sanzione per intero". Quindi era necessario che noi facevamo il regolamento, poi concordavamo con Equitalia come organizzarci, se dovevamo fare lo sgravio, non dovevamo fare lo sgravio, se erano loro che dovevano fare le cose. Invece no, noi oggi esponiamo i nostri cittadini con quelle cartelle a vedersi il fermo auto, a vedersi il pignoramento a casa.

VICE SINDACO FERRANDINO:

Consigliere Bernardo qua dice: "Comma 11 articolo 6 del Decreto Legge: per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada di cui al Decreto legislativo etc. etc. le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi compresi quelli di cui agli articoli 27 Comma...".

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

È quello della 689, lo so bene.

VICE SINDACO FERRANDINO:

Ecco, e questo qua, tanto è vero, è disciplinato dall'articolo 6. E non dal 6 Ter.

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

Ma lo devi mettere nel regolamento. Mentre tutte le entrate voi rinunciate alla sanzione, con il regolamento, e con l'applicazione tu rinunci alla sanzione che viene applicata in forza di questo articolo 27 della Legge 689, che significa non so se, non ricordo bene se è un decimo o un quinto ogni anno della multa.

VICE SINDACO FERRANDINO:

però qua dice: "Limitatamente agli interessi compresi quelli di cui all'articolo 27 sesto Comma della Legge 24...".

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

La 689 dell'81, quella di depenalizzazzione. E questa sai che cosa dice? Che tu ogni anno che non paghi ti aumenta, non mi vorrei sbagliare, o un decimo o un ventesimo...

VICE SINDACO FERRANDINO:

A riprova di questo fatto che ha a che vedere con la rottamazione delle cartelle nazionali, l'articolo è contemplato, cioè il Comma è contemplato nell'articolo 6.

CONSIGLIERE CARMINE BERNARDO:

Eh, ma se tu non fai il regolamento, non lo puoi fare. D'altronde l'IFEL, da cui voi avete copiato, lo prevede espressamente. È il punto 2 dell'articolo 2, voi vi siete fermati al punto 1. Forse ritenendo, io voglio immaginare, lo ho qua l'Ifel, se lo vuoi, te lo do, che è identico al vostro, parola per parola. Solo che questo punto non ci sta. Molto probabilmente, io voglio essere, voglio credere che si sia ritenuto visto che non facciamo una ingiunzione non è applicabile. Ma non è così, perché tu oggi stai sottraendo ai cittadini, allora tutti quelli, stai sottraendo ai cittadini di Ischia la possibilità di potere beneficiare, di eliminare queste sanzioni dalla 689, che sono gravissime. Io mi devo immaginare che sia stata questa buona fede, che non capisco, che poi sono stati penalizzati a tutti i costi. Allora questo regolamento, secondo me, al 99 per cento può essere valido solo se vengono inserite le multe. Se non inseriamo le multe, non serve, secondo me avrà uno scarsissimo successo ed andremo a penalizzare ancora una volta in più i cittadini di Ischia da tutti quelli che stanno facendo gli altri Comuni che stanno copiando per intero questo regolamento.

Quindi su questa base, visto che voi avete fatto la scelta, che è una scelta politica, almeno così l'ho intesa io, di non inserire le multe, io personalmente voto contrario.

VICE SINDACO FERRANDINO:

Non è una scelta politica. Tieni presente che l'articolo, cioè il Comma, la disposizione di Legge è contemplata nell'articolo 6, dove fa un esplicito riferimento e dice a che cosa è afferente. Hai

capito Carmine. Questa la posso diciamo eliminare con l'articolo 6.

PRESIDENTE:

Passiamo alla votazione.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento che con voti favorevoli 9 (Luca Spignese, Vincenzo Zabatta, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa) contrari 3 (Gianluca Trani, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo) viene approvato

Pertanto

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016 .

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Con voti favorevoli 9 (Luca Spignese, Vincenzo Zabatta, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa) contrari 3 (Gianluca Trani, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo)

DELIBERA


1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



Con separata votazione voti favorevoli 9 (Luca Spignese, Vincenzo Zabatta, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa) contrari 3 (Gianluca Trani, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo)

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio 10 e 12.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza **entro il 2 maggio 2017**;
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non

attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva il tasso d'interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.


Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 COMUNE DI ISCHIA
19 GEN. 2017
Prot. N° <u>1783</u>

Comune di Ischia
Collegio dei Revisori

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di gennaio 2017 alle ore 10.00 si è adunato presso lo studio del Dott. Maiorano Luigi sito in Bellizzi (SA) alla via Marsala, 8, il Collegio dei Revisori nominato con atto consiliare n. 31 del 09.12.2016 con la presenza dei Sig.ri:

Dott. Maiorano Luigi Presidente

Dott. Canzano Giuseppe Revisore in teleconferenza

Dott. Cadolini Pietro Revisore in teleconferenza

Il Presidente dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale prot. n. 1180 del 13.01.2017, presentata dal responsabile del settore SUAP - Tributi locali, ad oggetto "Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento";

ESAMINATO l'allegato regolamento comunale disciplinante la materia;

VISTO l'art. 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, recante: " Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

DATO ATTO dell'osservanza delle condizioni di legge previste dal predetto D.L. 193/2016;

VERIFICATO il rispetto del perimetro di autonomia regolamentare che la norma in esame ha assegnato agli enti e che sono riassunti nel comma 2 dell'art. 6 ter nei seguenti:

1. Il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
2. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
3. i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
4. il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare

complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale ad oggetto "Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento".

Il Collegio chiude la riunione alle ore 12,00 e dispone la trasmissione di copia del presente verbale ai soggetti interessati, nella nota di trasmissione.

BELLIZZI, LI' 19 gennaio 2017

Il Collegio

firmato Dott. Maiorano Luigi Presidente

firmato Dott. Canzano Giuseppe Revisore

firmato Dott. Cadolini Pietro Revisore

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....
.....
.....
.....
.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S.U.A.P. E TRIBUTI LOCALI
Dott.ssa Paola Mazzella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

.....
.....

IL RESPONSABILE DI AREA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S.U.A.P. E TRIBUTI LOCALI
Dott.ssa Paola Mazzella
VISTO: INDIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

.....
.....

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Bernasconi

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

DOTT TRANI GIANLUCA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ~~19~~ **5 FEB. 2017**

Il Responsabile

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO